

DELIBERAZIONE 15 OTTOBRE 2024
405/2024/S/EEL

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE E DI FUEL MIX DISCLOSURE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1312^a riunione del 15 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito: DM 31 luglio 2009) e relativo Allegato 1;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 (di seguito: DM 14 luglio 2023) e relativo Allegato 1;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante le "*Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, recante "*Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di*

elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);

- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante il “*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*” e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com, recante “*Aggiornamento dei provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in attuazione del decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell’energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell’emissione delle garanzie di origine*” (di seguito: deliberazione 496/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 275/2022/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 15 marzo 2024, DSAI/10/2024/eel (di seguito: determinazione DSAI/10/2024/eel).

FATTO:

1. Con deliberazione 275/2022/E/eel l’Autorità ha avviato un’attività di verifica, svolta in avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), nei confronti di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, in merito al rispetto nel triennio 2019-2021 delle disposizioni relative alla *Fuel Mix Disclosure*, delle condizioni definite dalla deliberazione 104/11 in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile, nonché delle disposizioni relative alla materia riportate nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (c.d. Bolletta 2.0). Con note 15 e 19 settembre 2023 (acquisite con prot. Autorità 59133 e 59928) il GSE ha inviato all’Autorità la Relazione finale delle attività compiute ai sensi della predetta deliberazione e la relativa documentazione istruttoria.
2. In esito all’esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/10/2024/eel l’Autorità ha avviato, nei confronti di Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa (di seguito anche solo VEK o società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 per l’accertamento di violazioni in materia di garanzie di origine (di seguito anche GO) e di *Fuel Mix Disclosure* ovvero di trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico. Contestualmente all’avvio del procedimento, la società veniva invitata a dimostrare l’adempimento degli obblighi in esame, tenendo conto delle disposizioni regolatorie in attuazione del D.M.14 luglio 2023 e relativo Allegato 1.
3. Con PEC 22 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 21507), la società ha trasmesso una memoria difensiva.

4. In data 27 giugno 2024 (prot. Autorità 45410) il Responsabile del procedimento ha chiesto a VEK informazioni in merito agli effettivi quantitativi di energia da fonte rinnovabile venduti a clienti finali del mercato libero negli anni 2019-2021; la società ha riscontrato la richiesta di informazioni con nota del 1 luglio 2024 (prot. Autorità 46201) e, con ulteriore comunicazione del 3 luglio 2024 (acquisita con prot. Autorità 46868), ha trasmesso altresì le informazioni relative ai quantitativi di energia rinnovabile venduta ai clienti finali del mercato libero nell'anno 2023.
5. Successivamente, a seguito di richiesta del Responsabile del procedimento (prot. Autorità 46983 del 3 luglio 2024), il GSE, tenuto conto delle predette dichiarazioni di VEK sui quantitativi di energia rinnovabile venduta ai clienti finali, con nota 8 luglio 2024 (acquisita con prot. Autorità 49112 del 9 luglio 2024) ha confermato che le GO acquistate e annullate con riferimento alle annualità 2019-2021 e 2023 coprivano la quota d'obbligo.
6. Con riguardo, invece, agli obblighi informativi sulla composizione del *mix* energetico e sull'impatto ambientale di cui al D.M. 14 luglio 2023, si dà atto che la società può darvi attuazione successivamente alla pubblicazione, da parte dei soggetti competenti, dei dati sul *mix* energetico e dello studio sull'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del medesimo D.M. In ordine ai dati sui *mix* energetici, risulta che la pubblicazione da parte del GSE sia avvenuta il 27 giugno scorso.
7. In data 10 luglio 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 50126).
8. Nella fase decisoria del procedimento, con comunicazione del 5 agosto 2024 (acquisita con prot. 56939 del 6 agosto 2024), la società ha trasmesso all'Autorità il proprio bilancio relativo all'esercizio 2023 e osservazioni in merito alle proprie *condizioni economiche* (come indicate nella comunicazione delle risultanze istruttorie), criterio in applicazione del quale, unitamente agli altri di cui all'articolo 11 legge 689/81, viene compiuta la quantificazione delle sanzioni irrogabili.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

I. VIOLAZIONI IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE

9. Con deliberazione 104/11 l'Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i *contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicurino *“che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile”*.
10. Segnatamente, ai sensi dell'art. 3 della predetta deliberazione *“Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto”*.
11. La stessa disposizione stabilisce altresì che *“A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad*

approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine (di seguito: GO) pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite" (art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11).

12. Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie (art. 3, comma 3, della deliberazione 104/11).
13. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, la società di vendita è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra due volte il prezzo medio di negoziazione delle GO determinato dal Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) e una quantità di GO corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative GO (art. 3, comma 4, della deliberazione 104/11).
14. Qualora una società di vendita non versi il suindicato corrispettivo al GSE, l'Autorità può applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 (art. 3, comma 4 ultimo cpv, della deliberazione 104/11).
15. Con la determinazione di avvio del presente procedimento è stato contestato alla società:
 - i. di avere venduto energia elettrica rinnovabile ai clienti finali per una quantità pari a 25.385 MWh nell'anno 2019, a 54.416 MWh nell'anno 2020 e a 35.426 MWh nell'anno 2021 (senza averne dato comunicazione al GSE) e aver provveduto all'approvvigionamento e annullamento dei seguenti quantitativi di GO 20.687 MWh con riferimento all'anno 2019, 22.486 MWh con riguardo all'anno 2020 e 28.095 MWh per l'anno 2021, dunque annullando per ciascun anno un quantitativo di GO inferiore a quello dovuto, in violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11.
16. Dai dati e dalle comunicazioni risultanti dalla memoria della società del 22 marzo 2024 e dalla nota dell'1 luglio 2024 è stato possibile appurare che, diversamente da quanto acquisito nel corso del procedimento di verifica da parte di GSE, gli effettivi quantitativi di energia da fonte rinnovabile venduta a clienti finali del mercato libero ammontavano a 17.969,59 MWh per il 2019 (in luogo dei 25.385 MWh considerati dal GSE e nell'avvio del procedimento), 20.387,77 MWh per il 2020 (in luogo dei 54.416 MWh) e 28.017,07 MWh per il 2021 (in luogo dei 35.426 MWh). Dunque, come confermato dal GSE con la risposta 8 luglio 2024, le GO acquistate e annullate con riferimento alle annualità 2019-2021 coprivano la quota d'obbligo. La violazione contestata *sub i*), pertanto, non sussiste e dev'essere archiviata.
17. In ogni caso si dà atto che, come già esposto in fatto, con riguardo all'anno 2023 il GSE ha confermato che la società ha provveduto all'annullamento di un numero di GO idoneo a coprire l'energia elettrica rinnovabile venduta ai clienti finali nel medesimo anno. Resta salvo ogni ulteriore verifica rispetto all'adempimento dell'obbligo di annullamento delle GO per l'anno 2022.

II. VIOLAZIONI IN MATERIA DI FUEL MIX DISCLOSURE

18. Al fine di assicurare la «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del mix energetico, il DM 31 luglio 2009 prevedeva l'obbligo per le imprese di vendita di comunicare ai clienti finali, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno (di seguito: *mix energetico impresa*), la composizione del mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico (di seguito: *mix energetico medio nazionale*) determinata e pubblicata dal GSE (c.d. *Fuel Mix Disclosure*) (artt. 4 e 6, comma 5, e Allegato 1 lettera A) del citato DM).
19. Le predette informazioni sulla composizione del mix energetico di fonti di cui al DM 31 luglio 2009 dovevano essere riportate da ciascuna società di vendita:
 - nel materiale promozionale e informativo, oltre all'indicazione, in caso di offerte di energia rinnovabile, delle “*caratteristiche delle medesime offerte*” e della precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale, nonché art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti);
 - nella bolletta sintetica con una frequenza almeno quadrimestrale, oltre all'indicazione, in caso di contratti di vendita di energia rinnovabile, delle “*informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale*” (di seguito: *mix energetico per contratto*) (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti).
20. Con deliberazione 496/2023/R/com l’Autorità, in attuazione del DM 14 luglio 2023 che ha sostituito il DM 31 luglio 2009, ha provveduto all’aggiornamento delle predette disposizioni con efficacia dal 1 gennaio 2024.
21. Segnatamente, dal 1 gennaio 2024 ciascuna società di vendita deve riportare le informazioni sulla composizione del mix energetico (medio nazionale, impresa e per contratto), nonché sull’impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2023 e relativo Allegato 1 “*Schema per le comunicazioni relative al mix energetico*”:
 - nel materiale promozionale (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale) e nel materiale informativo precontrattuale ovvero nella Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 al Codice di condotta commerciale (art. 9, comma 1 lett. j. e comma 2 del Codice di condotta commerciale); inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile persiste l’obbligo di indicare nel predetto materiale anche le “*caratteristiche delle medesime offerte*” e la precisazione che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” (art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11);
 - nella bolletta sintetica, con una frequenza almeno quadrimestrale (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, della deliberazione 104/11).

22. Con la determinazione di avvio del procedimento è stato altresì contestato alla società di:
- ii. non avere indicato nel proprio *materiale promozionale e informativo* le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico impresa* e di quello *medio nazionale*, in violazione dell'art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11 e dell'art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigenti; inoltre, in caso di offerte di energia rinnovabile, non ha indicato nel predetto materiale promozionale e informativo le specifiche caratteristiche delle medesime offerte e non ha precisato che “*il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia*” in violazione dell'art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11; nella documentazione al riguardo acquisita, infatti, tali informazioni non erano presenti;
 - iii. non aver riportato in *bolletta*, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni corrette relative alla composizione del *mix energetico impresa* e di quello *medio nazionale*, in violazione dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 *pro tempore* vigente, nonché, in caso di contratto di vendita di energia rinnovabile, anche le informazioni relative al *mix energetico per contratto*, in violazione dell'art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11; nella documentazione al riguardo acquisita, infatti, le suddette informazioni non erano presenti.
- 24 23. Le violazioni contestate risultano dalla documentazione acquisita e sono state ammesse dalla società nella memoria del 22 marzo 2024, che richiamava a sua volta una nota del 12 settembre 2023, nella quale VEK aveva dichiarato di aver nel frattempo provveduto ad adottare documenti conformi alla regolazione. Le violazioni in esame possono quindi ritenersi accertate per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, restando salva ogni ulteriore verifica da parte del GSE in ordine alla conformità alla regolazione del *materiale promozionale e informativo* nonché delle *bollette* emesse dalla società per il periodo successivo all'anno 2022. Con riguardo all'invito ad adempiere agli obblighi informativi sulla composizione del mix energetico e sull'impatto ambientale di cui all'art. 8 del D.M. 14 luglio 2023, come già esposto in fatto si dà atto che la società può darvi attuazione, nelle tempistiche previste dalla Regolazione, dopo la pubblicazione dei mix energetici, da parte del GSE e alla disponibilità degli studi di cui all'art. 8, comma 4, del medesimo D.M.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

25. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

26. Si dà atto della archiviazione della violazione *sub i.* per le ragioni di cui al punto 16 nonché della circostanza che, con riguardo all'anno 2023 il GSE ha confermato che la società ha provveduto all'annullamento di un numero di GO idoneo a coprire l'energia elettrica rinnovabile venduta ai clienti finali nel medesimo anno.
27. Sotto il criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte *sub ii.* e *iii.*, consistenti nella mancata indicazione al consumatore finale di alcune informazioni sulla composizione del mix energetico, si pongono in contrasto con le disposizioni volte a garantire la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica e una sempre maggiore consapevolezza delle scelte da parte del consumatore finale. Con riguardo al criterio in esame, rileva la circostanza che il numero di clienti finali serviti dalla società al termine del periodo di controllo (dicembre 2021) fosse inferiore a 20.000. Le violazioni si riferiscono agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
28. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni*, non risultano circostanze rilevanti.
29. In ordine al criterio della *personalità dell'agente*, con riguardo alle violazioni *sub ii.* e *iii.* in materia di mancata indicazione al consumatore finale di alcune informazioni sulla composizione del mix energetico, rileva, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Sanzioni e Impegni, che la società abbia denunciato all'Autorità la propria condotta relativamente all'anno 2022.
30. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2023 (trasmesso dal Consorzio in riscontro alla richiesta del Responsabile del procedimento formulata nella comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Sanzioni e Impegni), i ricavi ammontano a euro 21.413.145. A tal riguardo, nella nota del 5 agosto 2024, il Consorzio ha sottolineato come i predetti ricavi: a) siano significativamente diminuiti rispetto ai ricavi dell'anno 2022 e b) siano relativi a tutte le attività svolte dal Consorzio, anche diverse dalla vendita di energia elettrica ai clienti finali, quali l'attività di distribuzione di energia elettrica per 8.500 POD e l'attività di *internet service provider* per circa 2.000 clienti. Il Consorzio ha chiesto pertanto di tenere conto, ai fini della quantificazione della sanzione irrogabile, dei soli ricavi ottenuti dall'attività di vendita di energia elettrica, pari a 7.017.305 euro, atteso che le materie delle garanzie di origine e della *Fuel Mix Disclosure*, oggetto del presente procedimento, riguardano detta attività. L'istanza del Consorzio non può, tuttavia, essere accolta. A seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), le sanzioni irrogate dall'Autorità non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Risulta pertanto superato, per espressa previsione legislativa, il precedente riferimento al fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti la violazione contenuto nell'originaria formulazione della disposizione appena sopra richiamata.

In tal senso, l'art. 32 del Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità prevede che le condizioni economiche dell'agente sono ricavate *dall'ultimo fatturato realizzato*, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile, e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti la violazione. Infine, l'art. 37 del citato Regolamento dispone che *“Salvo che la legge disponga diversamente, l'importo della sanzione non può essere inferiore a 2.500 euro e non può superare il 10% del fatturato di cui all'articolo 32”*.

31. Per tutto quanto sopra, l'importo base delle sanzioni ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni e Impegni, è determinato nella misura complessiva di euro 200.000 (duecentomila/00), di cui: euro 100.000 (centomila/00) per la violazione *sub ii.* ed euro 100.000 (centomila/00) per la violazione *sub iii.*
32. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. a) del Regolamento Sanzioni, considerata la circostanza di cui al punto 28, l'importo base delle sanzioni irrogate per l'anno 2022 in relazione alle violazioni *ii.* e *iii.* è diminuito di 1/2; le sanzioni finali sono determinate, quindi, nella misura complessiva di euro 175.000 (centosettantacinquemila/00) di cui: euro 87.500 (ottantasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub ii.* ed euro 87.500 (ottantasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub iii.*

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 5 comma 1, della deliberazione 104/11 e dell'art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigenti (violazione *sub ii.*) e dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e dell'art. 5, comma 3, lettera a) della deliberazione 104/11 (violazione *sub iii.*);
2. di archiviare, per le ragioni di cui in motivazione, la contestazione della violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11 (violazione *sub i.*);
3. di irrogare, nei confronti di Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 175.000 (centosettantacinquemila/00) di cui: euro 87.500 (ottantasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub ii.* ed euro 87.500 (ottantasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub iii.*
4. di ordinare a Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
6. di ordinare a Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
7. di comunicare il presente provvedimento a Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa (P.IVA 01732180219) mediante pec all’indirizzo info@pec.vek.bz.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it;
8. per quanto indicato al punto 23 della motivazione, di dare mandato alla Direzione *Accountability e Enforcement* di svolgere, eventualmente con l’ausilio di GSE S.p.A., gli approfondimenti necessari a verificare il rispetto degli obblighi oggetto delle contestazioni *sub i.* con riferimento all’anno 2022 e *sub ii.* e *iii.* per il periodo successivo al 2022 al fine di consentire, ove necessario, il tempestivo esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini